REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio degli studenti del 13 febbraio 2024

Sommario

TITOLO I Principi Generali

Art. 1 Finalità
Art. 2 Composizione

TITOLO II Il Presidente

Art. 3 Presidente
Art. 4 Vicepresidente
Art. 5 Segretario
Art. 6 Decadimento e revoca carica

TITOLO III Giunta di presidenza

Art. 7 Giunta di presidenza

TITOLO IV Assemblea

Art. 8 Norme comuni
Art. 9 Convocazioni
Art. 10 Ordine del giorno
Art. 11 Validità sedute
Art. 12 Espressione della volontà dell'organo
Art. 13 Modalità di votazione
Art. 14 Verbalizzazione sedute
Art. 15 Interventi
Art. 16 Assenza e decadenza carica

TITOLO V Elezioni interne

Art. 17 Disposizioni generali
Art. 18 Vacatio

TITOLO VI Norme transitorie e finali

Art. 19 Approvazione e modifiche al Regolamento

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità

Il Consiglio degli Studenti (CdS):

a) Ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi di governo accademici, su strutture, servizi e corsi di ateneo, in relazione alle tematiche di interesse degli studenti.
b) Formula al Senato Accademico proposte in materia di regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi complementari didattici o integrativi, e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio.
c) Esprime parere sul regolamento del CdS, sul programma triennale, per quanto concerne la
d) didattica e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti.
e) Designa un docente di adeguata disponibilità e competenza in qualità di Difensore degli studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse attività dell'ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore è nominato dal Rettore, resta in carica due anni con mandato sincrono con quello del Consiglio degli Studenti.
f) Propone istanze al fine di migliorare i servizi offerti dall'Ateneo.

ART. 2 - Composizione

Il CdS è composto da un numero di 15 Rappresentati degli Studenti, i quali vengono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Gli studenti appartenenti alla lista con un minor numero di preferenze faranno parte del consiglio come membri non eletti, il cui voto però non influisce ai fini dei risultati della votazione. Essi subentreranno in caso di Vacatio. Inoltre, l'Organo è incaricato di eleggere al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

TITOLO II -IL PRESIDENTE

ART. 3 - Presidente

Funzioni:

Il Presidente rappresenta ufficialmente il CdS all'interno e all'esterno dell'Università, rispettando l'indirizzo espresso dallo stesso ed in particolare:

a) Convoca il CdS e predispone il relativo ordine del giorno;
b) Sottoscrive insieme al segretario i verbali delle assemblee del Consiglio;
c) Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e Senatore Accademico;
d) Adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del CdS;
e) Garantisce la corretta e totale circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno del CdS;
f) Promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'ateneo.

ART. 4 - Vicepresidente

Funzioni:

a) Collabora con il Presidente e la Giunta alla stesura dell'ordine del giorno;
b) Coadiuva il Presidente del CdS nello svolgimento delle sue funzioni;

c) Adempie alle funzioni del Presidente, su delega;
d) Ricopre la carica di Segretario, qualora quest'ultimo non fosse nominato dal Consiglio.

ART. 5 Segretario (nomina e funzioni)

Il CdS nomina al suo interno un Segretario, che svolge le seguenti funzioni:

a) Registra le presenze dei Consiglieri;
b) Verifica il numero legale prima e durante le sedute;
c) Redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali delle assemblee dell'Organo.

ART. 6 - Decadimento e revoca della carica di Presidente

Il Presidente resta in carica fino a scadenza del mandato.

Il CdS ha il potere di revocarne la carica prima del decadimento naturale qualunque momento lo ritenga opportuno.

La mozione di sfiducia deve essere presentata e motivata da almeno 2/3 dei componenti del CdS e la carica viene revocata da un numero di voti di sfiducia corrispondenti alla totalità dei componenti.

In tal caso, si procede a nuova elezione su convocazione del vicepresidente entro trenta giorni.

TITOLO III – GIUNTA DI PRESIDENZA

ART. 7 - Giunta di Presidenza

Il CdS nomina la Giunta di Presidenza, composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Essa svolge funzioni di coordinamento.

Inoltre, esprime un parere relativamente alla proposta del Presidente e del Vicepresidente nel fissare, a inizio anno, il calendario delle sedute dell'Assemblea del CdS.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ART. 8 - Norme Comuni

Le norme di questo organo collegiale sono le medesime definite all'interno del Regolamento Generale di Ateneo, nel Titolo IV.

ART. 9 – Convocazione

Il CdS viene convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio degli Studenti oppure:

a) su richiesta del Rettore;
b) su richiesta scritta di almeno 2/3 dei Consiglieri;

Nei suddetti casi la seduta deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta;

In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno e deve essere spedita dal Presidente o Vicepresidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, se preventivamente concordati.

Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il CdS in seconda convocazione, i Consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.

Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno quarantotto ore prima dell'ora di inizio della riunione.

La data delle sedute e gli argomenti da trattare sono pubblici e possono essere divulgati per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

All'avviso di convocazione potranno essere allegate brevi note esplicative e/o materiale documentale relativo a tutti o a taluni argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno deve essere specificato in merito alla data, all'ora, al luogo ed ogni punto iscritto all'ordine del giorno in ordine progressivo.

Il Presidente può proporre, in aula, un diverso ordine di trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno e porre a votazione un eventuale ordine del giorno suppletivo.

Il Consiglio può trattare, inoltre, sopravvenuti argomenti di particolare urgenza su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Tali proposte si intendono accolte se non vi sono obiezioni, contrariamente si procederà alla votazione delle stesse.

ART. 11 - Validità sedute

Le sedute del CdS sono pubbliche e avranno luogo in aule dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" o in modalità telematica ed iniziano all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Le sedute del CdS e delle sue Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati.

Le giustificazioni devono pervenire entro l'ora di convocazione della seduta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale.

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'assemblea e da qualunque Consigliere.

Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, se non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l'inefficacia della seduta.

Nella situazione in cui durante la seduta venisse a mancare il numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all'ordine del giorno della seduta successiva.

Per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.

Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

I Consiglieri non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del CdS e delle sue Commissioni.

In caso di Assemblea tumultuosa il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta ed al terzo richiamo di espellere un Consigliere.

ART. 12 - Espressione della volontà dell'Organo

Per l'assunzione delle delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o norme statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 13 - Modalità di votazione

Le proposte del Consiglio devono essere votate con voto segreto o palese, a scelta dei componenti della Giunta di Presidenza.

Per la validità deve essere riscontrata la maggioranza semplice ed ogni votazione sarà riportata a verbale.

ART. 14 - Verbalizzazione sedute

Il Segretario dell'Organo collegiale ha il dovere di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda far iscrivere una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico e sottoscritto al segretario durante la seduta.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e hanno effetto immediato.

I verbali sono approvati seduta stante, o per esigenze amministrative, nella seduta successiva, sempre che coloro che abbiamo partecipato all'ultima seduta abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione.

I verbali delle sedute, una volta approvati, sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle delibere è assicurata adeguata diffusione.

ART. 15 - Interventi

Gli interventi dei singoli Consiglieri nel corso del dibattito precedente la votazione di delibere vengono regolamentati dal Presidente.

ART. 16 - Assenze e decadenze

Decadono dal mandato i membri elettivi del Consiglio degli Studenti che non partecipino alle sedute senza giustificazione per due volte consecutive.

TITOLO V - ELEZIONI INTERNE

ART. 17 - Disposizioni generali

Le cariche che i rappresentanti del CdS sono tenuti a ricoprire vengono assegnate all'interno dell'Organo collegiale.

I consiglieri possono presentarsi tramite candidatura spontanea o presentazione da parte del Presidente e vengono eletti tramite votazione da parte dei consiglieri per ogni carica.

ART. 18 - Vacatio

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il Rappresentante degli Studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine successivo dei numeri individuali di lista. Qualora tale sostituzione non sia possibile poiché non vi sono altri studenti che abbiano voti di preferenza, l'organo rimane con rappresentanza ridotta fino alle successive elezioni.

Tuttavia, nel caso in cui l'organo dovesse rimanere completamente privo di rappresentanza, e fosse impossibile provvedere con una sostituzione, sarà cura del Consiglio degli studenti nominare un candidato non eletto per ricoprire la carica.

Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegua la Laurea non decade dalla carica qualora si preiscriva o iscriva ad un corso di laurea magistrale/master dell' Università degli studi di Roma "Foro Italico" entro 180 giorni dal conseguimento del titolo.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 - Approvazione e modifiche al Regolamento

Qualsiasi modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (la metà più uno arrotondata per difetto) articolo per articolo e con votazione finale. Qualsiasi proposta di modifica deve essere sottoscritta da almeno un 1/3 dei componenti dell'organo.

Qualsiasi modifica apportata al presente regolamento dal Consiglio degli studenti è deliberata dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione, come da Regolamento generale di ateneo Capo IV art.9.